

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4980 del 13/12/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. OROGEL FRESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 2785. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a magazzino ortofrutticolo sito in Comune di Cesena, Viale Della Cooperazione n. 170.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5125 del 13/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno tredici DICEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. OROGEL FRESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 2785. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a magazzino ortofrutticolo sito in Comune di Cesena, Viale Della Cooperazione n. 170.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 08/07/2016, acquisita al Prot. Unione 28043 e da Arpae al PGFC/2016/10460 del 13/07/2016, da **OROGEL FRESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA** nella persona di Doriana Guidi, in qualità di delegata dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 2785 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito a magazzino ortofrutticolo sito in Comune di Cesena, Viale della Cooperazione n. 170, comprensiva di:

1. Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
2. Valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 31426 del 05/08/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/11795, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione a completamento;

Atteso che in data 09/08/2016 la Ditta ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 31729 e da Arpae al PGFC/2016/11978;

Dato atto che in merito alla documentazione presentata in relazione all'impatto acustico, con Atto Prot. Com.le 123073 del 06/12/2016, acquisito da Arpae al PGFC/2016/17767 del 07/12/2016, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: “(...) *vista l'allegata Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà, datata 30 novembre 2015 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Paolo Bilancioni di Cesena (FC), ove si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997; (...) -visto il DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; (...) PRENDE ATTO di quanto dichiarato in merito all'impatto acustico ed esprime parere favorevole al rilascio della Autorizzazione.*”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 123073 del 06/12/2016, a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena avente ad oggetto “*domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per benessere allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e valutazione impatto acustico.*”, acquisito da Arpae al PGFC/2016/17767 del 07/12/2016;

Dato atto che le condizioni e prescrizioni contenute nell'Atto comunale sopraccitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **OROGEL FRESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta di provvedimento acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **OROGEL FRESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA** (C.F./P.IVA 02440620405) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 2785, per **l'insediamento adibito a magazzino ortofrutticolo sito in Comune di Cesena, Viale della Cooperazione n. 170.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta il 08/07/2016 (acquisita dal Comune di Cesena al PG N. 73147 del 13/07/2016) intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dall'insediamento ubicato in Via della Cooperazione n. 170;

Visti:

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

Visto inoltre:

- il parere Hera protocollo n. 126117 del 23/11/2016, acquisito dal Comune di Cesena al Prot. Com.le 118890 del 24/11/2016;

CARATTERISTICHE

TITOLARE DELLO SCARICO:	OROGEL FRESCO Soc. Coop. Agricola
Ubicazione dell'insediamento	VIALE DELLA COOPERAZIONE, 170
Destinazione d'uso insediamento	MAGAZZINO ORTOFRUTTICOLO
Potenzialità insediamento	750 mc/anno - 2 mc/giorno - 0,2 l/sec
Tipologia di scarico:	Acque reflue industriali
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	/
Ricettore dello scarico	Fognatura nera "tipo A"
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. PIEVESESTINA, VIA P.TURRONI PIEVESESTINA CESENA

PRESCRIZIONI

Prescrizioni per l'allacciamento dello scarico

L'immissione avviene nella Fognatura nera "tipo A", di Viale Della Cooperazione con le seguenti prescrizioni:

1. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 08/07/2016 e comunque nel rispetto delle prescrizioni Hera prot. 126117 del 23/11/2016 di seguito riportate;
2. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;

3. le opere per la realizzazione degli scarichi e degli eventuali allacci dovranno essere ultimati entro 3 anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo. Tali termini possono essere rinnovati di ulteriori tre anni. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico consegna al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne, dell'allacciamento eseguito e delle schede tecniche qualora modificate rispetto a quelle presentate in fase di progetto

Prescrizioni per l'attivazione e la gestione dello scarico

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente provvedimento si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza del presente atto;
2. rispetto delle prescrizioni gestionali previste nel parere Hera prot. 126117 del 23/11/2016 di seguito riportate .

Prescrizioni impartite da Hera

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine, lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: **acque di raffreddamento torri evaporative**.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Le portate di scarico in fognatura devono rispettare i seguenti valori massimi: **750 mc/anno; 2 mc/giorno** (portata di punta nel periodo estivo); **0,2 l/sec**.
- 4) **Entro tre mesi dal rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.**
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - misuratore di portata** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) approvato e piombato da HERA;
 - pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e identificato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 6) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 5 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, e provvederà alla sollecita riparazione.
- 7) Hera si riserva di prescrivere, con opportuno preavviso, l'installazione di specifica strumentazione di misura e registrazione delle portate, qualora il misuratore installato si dovesse rivelare non idoneo alla tipologia di acque reflue scaricate.
- 8) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 9) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 10) A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.

11) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

12) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

13) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

14) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

15) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;

b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.